



Comunicato stampa

Data 24 settembre 2008

Caso della discoteca che rifiuta le persone di origine balcanica: un'azione giudiziaria discutibile

Il 22 giugno 2004 a due giovani di origine cossovara è stato vietato l'ingresso in una discoteca di Egerkingen (SO). Un buttafuori ha giustificato il rifiuto con le parole «al momento e fino a nuovo avviso, niente Stati balcanici» richiamandosi alle direttive ricevute dal gerente dell'esercizio. Un chiaro caso di discriminazione razziale. Eppure tutti sono stati prosciolti: il gerente e un buttafuori un anno fa dal Ministero pubblico, mentre il secondo buttafuori il 22 settembre 2008 dal Tribunale distrettuale di Thal-Gäu (SO). Il caso evidenzia in modo esemplare come dal diritto vigente possano scaturire decisioni assai discutibili e che è necessario migliorare la legge.

Il gerente della discoteca è stato prosciolto dal procuratore pubblico perché non è dimostrato che abbia impartito ai buttafuori una disposizione discriminatoria di stampo razzista. Il procedimento contro un buttafuori è stato sospeso perché le sue esternazioni non sono state ritenute discriminatorie. L'altro buttafuori, secondo la sentenza pronunciata dal Tribunale distrettuale di Thal-Gäu il 22 settembre 2008, non aveva l'intenzione di discriminare i due avventori della discoteca. Era mosso dalla volontà di garantire la sicurezza nel locale. Inoltre, sempre secondo le motivazioni del Tribunale distrettuale, l'ingresso in una discoteca non può essere considerato un servizio offerto dal buttafuori, bensì dal gerente dell'esercizio. E anche se il buttafuori fosse ritenuto complice del gerente nell'attuazione della prassi discriminatoria, non sarebbe comunque giudicabile colpevole perché il gerente era già stato prosciolto in precedenza dal Ministero pubblico.

La conseguenza di questa decisione è che, nonostante la norma penale contro il razzismo, è possibile rifiutare a delle persone di partecipare a un evento semplicemente per la loro appartenenza etnica accampano la scusa della sicurezza. Inoltre qualsiasi buttafuori può prendere a pretesto il fatto che non è lui a rifiutare il servizio. Lo scopo effettivo dell'articolo 261bis del Codice penale, la tutela delle persone dall'emarginazione a sfondo razziale, non è pertanto adempiuto. Un rifiuto di partecipare a eventi, come quello qui in discussione, costituisce indipendentemente dalla motivazione una discriminazione razziale. Alla vittima poco importa sapere se la prassi discriminatoria sia stata decisa dal gerente dell'esercizio, dal buttafuori o magari da entrambi. Si spera che, nel caso di ricorso, l'autorità giudiziaria superiore sappia fornire un'interpretazione maggiormente in sintonia con lo scopo della norma penale contro il razzismo.

Il caso dimostra inoltre l'urgenza di garantire l'efficacia della legge consolidando la base giuridica. In particolare si dovrebbe disporre un divieto di discriminazione di diritto civile che vieti esplicitamente la discriminazione nell'accesso a servizi offerti da privati. Una disposizione di questo tipo consentirebbe tra l'altro di considerare i proprietari degli esercizi come responsabili e di facilitare la dimostrazione della discriminazione razziale.

Per informazioni ai media: Svizzera tedesca e italiana (12.00-18.00) rivolgersi a: Tarek Naguib, responsabile supplente della segreteria della CFR, tel. 079 704 59 50, tarek.naguib@gs-edi.admin.ch, Svizzera romanda rivolgersi a: Sabine Simkhovitch-Dreyfus, vicepresidente della CFR, tel. 022 318 58 18